

# Messaggio 3406

## Concernente la procedura in materia di concorrenza sleale

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

il 1. marzo 1988 è entrata in vigore la nuova Legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSI). Essa stabilisce che "per le controversie concernenti la concorrenza sleale i Cantoni prevedono, fino a un valore litigioso fissato dal Consiglio federale, una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida" e che la medesima procedura si applica "anche alle controversie senza un valore litigioso" (art. 13).

L' Ordinanza del Consiglio federale 14 dicembre 1987 che fissa il valore litigioso determinante nelle cause in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza sleale dispone, all' art. 1, che "per le controversie fino a un valore litigioso di fr. 8'000.-- e inerenti a contratti tra consumatori finali e fornitori i Cantoni prevedono una procedura di conciliazione e una procedura giudiziaria semplice e rapida". L' art. 2 della medesima ordinanza dichiara applicabile, per analogia, l' art. 1 anche "alle controversie in materia di concorrenza sleale".

Nel messaggio circa la Legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 (cfr. FF n. 28 del 19 luglio 1983, pp. 985 ss.) si spiega che, tenuto conto del fatto che la nuova legge sulla concorrenza sleale "concreta certi imperativi in materia di politica del consumo e che risultano così certi paralleli con la nuova disposizione costituzionale" (art. 31 sexies), appare necessario "un coordinamento e un' armonizzazione sotto forma di una ripresa nella LCS della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria semplice e rapida prevista dall' articolo 31 sexies capoverso 3 Cost.". Per questo si è prescritto che, "nello spirito dell' art. 31 sexies cpv. 3 Cost., i Cantoni devono stabilire una procedura di conciliazione o una procedura rapida" anche per le controversie per concorrenza sleale "concernenti un limitato valore litigioso". Questa soluzione salvaguarderebbe, a mente del Consiglio federale, l' autonomia cantonale, in quanto i Cantoni "possono scegliere tra una procedura di conciliazione e una procedura giudiziaria" e, inoltre, "coordinare la procedura che va applicata alle controversie per concorrenza sleale e a quelle relative ai contratti tra consumatori e fornitore". In quest' ambito, i Cantoni possono "uniformare la procedura per far valere le pretese in entrambi i campi" così da evitare "doppioni". In ogni caso, i Cantoni sono liberi di organizzare la procedura "come vogliono". Fatte queste premesse, occorre chiedersi quale sia la procedura adeguata: si deve rinviare a quella valevole in fatto di controversie tra consumatori finali e fornitori oppure è opportuno decidere diversamente?

Come si sa, per le azioni concernenti le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori, il Gran Consiglio ha optato per l' istituzione di uffici di conciliazione (cfr. BU 1986, 241).

Purtroppo l' esperienza finora fatta ha dato dei risultati deludenti, per cui si sta esaminando la possibilità di rivedere le modalità di funzionamento di questi uffici. Questa situazione e il fatto che le vertenze in materia di concorrenza sleale concernono di solito fattispecie giuridicamente più complesse ci ha indotti a scegliere la soluzione della procedura giudiziaria. Un motivo in più per preferire questa soluzione è costituito dal fatto che, conformemente all' art. 14 LCSI, competente a prendere provvedimenti cautelari è, in forza del rinvio agli art. 28 C) ss. CCS, il giudice civile.

Ciò posto, quale procedura occorre scegliere: una delle procedure già previste dal CPC o una nuova procedura speciale? Noi siamo dell' avviso che la procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica (art. 291 - 301 CPC) risponde perfettamente ai requisiti di semplicità e rapidità prescritti dal diritto federale.

In realtà, la procedura di cui agli art. 291 ss. CPC, essenzialmente orale e di carattere sommario, è, come tale, sicuramente semplice e sufficientemente rapida. Essa obbliga inoltre ( mettendosi così in consonanza con lo spirito della norma di cui all' art. 13 LCSI ) il giudice a cercare prima di tutto di conciliare le parti.

Per quanto attiene alla competenza, si è reputato giudizioso attribuirle, come suggerito anche dal Tribunale d' appello, in modo esclusivo al pretore. In realtà, trattasi di materia estremamente tecnica e di non facile comprensione, così da rendere auspicabile che a occuparsene sia un giurista. Dato poi che le vertenze in materia di concorrenza sleale non sono, stando all' esperienza, frequenti, non v' è, a nostro avviso, da temere che ciò possa comportare un onere particolare per i pretori. Sia infine tenuto presente che la nuova legge ha richiesto di modificare l' art. 22 A a) LOG. Questo va infatti adeguato all' art. 12 cpv. 2 LCSI (vedasi, al riguardo, M. pp. 1060/61).

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, Claudio Generali

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

**LEGGE**

cantonale di applicazione dell' art. 13 della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) del 19 dicembre 1986; modificazione

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 18 maggio 1983 del Consiglio federale sulla legge contro la concorrenza sleale (LCSI),
- visto il messaggio 18 gennaio 1989 n. 3406 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a:**

**Articolo 1**

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

**TITOLO Vb - DELLA PROCEDURA PER LE CONTROVERSIE CONCERNENTI  
LA CONCORRENZA SLEALE**

**Art. 418 e) (nuovo)**

Le azioni concernenti le controversie in materia di concorrenza sleale devono essere proposte, indipendentemente dal valore litigioso, al pretore.

E' applicabile la procedura davanti al giudice di pace e ai pretori come istanza unica (art. 291 ss.).

Sono riservate le azioni, proposte direttamente in appello, connesse con una controversia civile sulla base di una legge federale che prevede un' istanza cantonale unica e quelle per le quali una legge federale prevede un altro foro (art. 12 LF 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale).

**Articolo 2**

La Legge organica giudiziaria del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

**Art. 5 (modificato)**

Il giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma fr. 1'000.--, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento, ed escluse quelle di servitù, quelle per sfratto di conduttori, trattate con la procedura sommaria prevista dal Codice di procedure civile, nonché quelle concernenti le controversie in materia di concorrenza sleale.

**Art. 22 A. a) (modificato)**

a) in prima istanza: le cause proposte direttamente in appello in conformità del Codice di procedure civile e le cause circa le contestazioni in materia di brevetti d' invenzione, sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali e sui disegni e modelli industriali (DL 17 febbraio 1958) le cause dipendenti da concorrenza sleale connesse con una controversia civile sulla base di una legge federale che prevede un' istanza cantonale unica (art. 12 LF 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale), e le cause previste dalla Legge federale sui cartelli e le organizzazioni analoghe (20 dicembre 1962) agli articoli 6 e 14 nonché le cause promosse per danni d' origine nucleare ai sensi della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare (18 marzo 1983).

**Articolo 3**

Decorso i termini per l' esercizio del diritto di referendum, e ottenuta l' approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.